CHE ISTITUISCE UN FONDO DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE DELLE DOGANE

Art. 4

Gli ufficiali superiori della R. guardia di finanza non possono partecipare alla ripartizione delle somme esatte per contravvenzioni; le quote che ad essi spetterebbero andranno ad accrescere il fondo massa.

Andranno a profitto del fondo di previdenza le quote che spetterebbero ai funzionari delle dogane i quali per effetto di speciali disposizioni debbano essere esclusi dalla ripartizione anzidetta.

Le somme che per rinuncia di qualche quota o per altra causa restassero disponibili, in seguito alla ripartizione dei prodotti delle contravvenzioni fra gli scopritori e gli aventi diritto, andranno a profitto del fondo di previdenza, se erano destinate ad impiegati di dogana, e del fondo massa della R. guardia di finanza, negli altri casi.

Versione in vigore dal 17 agosto 1912, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che istituisce un fondo di previdenza a favore del personale delle dogane
Estremi	Legge 12 luglio 1912, n. 812
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 1912

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-istituisce-un-fondo-di-previdenza-a-favore-del-personale-delle/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it